



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 12 DEL 18/01/2019

OGGETTO: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Ali (ME) e la Peloritani S.p.A. - Decreto Ingiuntivo n. 1560 del 05.09.2017 emesso dal Tribunale Civile di Messina.

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 12,20 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

| N. | NOMINATIVO | CARICA | Presenti | Assenti |
|-----|-------------------|----------------------|----------|---------|
| 01) | Rao Natale | Sindaco – Presidente | X | |
| 02) | Roma Roberto | Assessore | X | |
| 03) | Rasconà Valentina | Assessore | | X |
| 04) | Bonura Giuseppe | Assessore | X | |

Assente: Rasconà Valentina

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE**

ESECUTIVO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Ing. Rao Natale

**L'Assessore Anziano
F.to Roma Roberto**

**Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli**

Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Alì (ME) e la Peloritani S.p.A. - Decreto Ingiuntivo n. 1560 del 05.09.2017 emesso dal Tribunale Civile di Messina.

IL SINDACO

Premesso che:

- con atto acquisito al Protocollo n. 5795 del 02.11.2017 è stato notificato all'Ente il Decreto Ingiuntivo n. 1560 del 05.09.2017 – non provvisoriamente esecutivo - emesso dal Tribunale Civile di Messina su Ricorso del 12.07.2017, a favore della Peloritani Spa in liquidazione – P.I. 03063830834 – con sede legale in Santa Teresa di Riva (Me), Via Reggimento Aosta s.n.c. in persona del liquidatore e rappresentante pro – tempore Dott. Francesco Romeo, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Galletta, per *“la somma di € 7.500,00, oltre interessi al saggio e con le decorrenze indicate in ricorso, nonché le spese del procedimento che si liquidano in € 145,50 per spese vive ed € 650,00 per compensi professionali, oltre spese generali C.P.A. e I.V.A. come per legge”*;
- il predetto provvedimento monitorio è stato emesso per l'ingiunzione di somme dovute dal Comune di Alì nella misura del 75% del capitale sociale sottoscritto con atto notarile stipulato in data 01.11.2009 dal dott. Sebastiano Micali, rep. N. 20424, raccolta n. 8977, per la costituzione della società per azioni *“Peloritani SpA”* tra numerosi Comuni della Provincia di Messina;
- avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo n. 1560/2017, il Comune di Alì ha proposto atto di opposizione, rilevando nel merito il mancato raggiungimento degli scopi sociali pattuiti, affidando la cura della difesa delle ragioni dell'Ente all'Avv. Panebianco Felice – C.F. PNBFLC82E25F158X - con Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 169 del 11.12.2017;

Rilevato, dagli atti d'ufficio, che:

- al fine della costituzione della Peloritani SpA, il capitale sociale, stabilito dalle parti in € 198.000,00, è stato suddiviso in centonovantotto azioni nominative ed indivisibili di € 1.000,00 ciascuna da liberarsi mediante conferimenti in danaro;
- il Comune di Alì, al fine della partecipazione alla Peloritani Spa ha sottoscritto il relativo capitale sociale nella misura di € 10.000,00, pari al valore di dieci azioni;
- in sede di stipula dell'atto costitutivo della società per azioni, tutti i soci hanno dichiarato e dato reciprocamente atto dell'avvenuto versamento del 25% del capitale interamente sottoscritto, assumendo l'obbligo del versamento della restante quota del 75%;
- il Comune di Alì, n.q. di socio della Peloritani SpA, non ha provveduto a versare il 75% della quota di capitale sottoscritto pari alla somma di € 7.500,00, ingiunta con il Decreto Ingiuntivo n. 1560/2017;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 4163 del 22.06.2018, l'Avv. Galletta Caterina, in nome e per conto della Sua assistita Peloritani Spa, prima di chiedere la formula di provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 1560/2017, ha manifestato la disponibilità a concordare una bonaria definizione della lite pendente con contenimento dei costi per l'Amministrazione del Comune di Alì;
- con nota inviata a mezzo pec del 12.07.2018 ed acquisita al Prot. n. 4721 del 13.07.2018, l'Avv. Felice Panebianco incaricato della difesa dell'Ente, in merito alla richiesta della Peloritani SpA di bonario componimento della lite, ha comunicato all'Ente il proprio parere

di nulla osta alla definizione bonaria della pendenza, proponendo la risoluzione mediante pagamento alla Peloritani SpA della complessiva somma di € 7.645,50, di cui € 7.500,00 dovuti per sorte capitale e € 145,50 per le spese vive;

- con nota in calce alla predetta pec del 12.07.2018, il Sindaco ha autorizzato l'Avv. Felice Panebianco ad avviare le trattative di bonario componimento della lite;
- con nota acquisita al Prot. n. 5951 del 14.09.2018, l'Avv. Felice Panebianco ha trasmesso la proposta di definizione della lite pervenuta dall'Avv. Caterina Galletta nell'interesse della Peloritani SpA, nei seguenti termini:
 - *corresponsione alla Peloritani SpA, con modalità da concordarsi, dell'intera sorte capitale di € 7.500,00 come da decreto ingiuntivo, interessi e spese legali, queste ultime nella misura di € 650,00 oltre spese generali, IVA e CPA;*
 - *assunzione a carico della Peloritani Spa delle proprie spese legali inerenti la fase di opposizione;*
 - *abbandono del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.*
- con nota acquisita al Prot. n. 138 del 09.01.2019, su richiesta dell'Avv. Felice Panebianco e in virtù delle trattative in corso, l'Avv. Galletta Caterina ha comunicato al Comune di Alì il dettaglio delle somme da corrispondere alla Peloritani Spa per la concreta definizione bonaria della lite, nei seguenti termini:

“Sorte Capitale: € 7.500,00; Interessi € 34,85 calcolati dal 03.11.2016 al 15.01.2019; Spese vive liquidate in decreto: € 145,50; Compensi professionali comprensivi di ogni accessorio per legge: € 944,43. Per un complessivo di € 8.479,78.

A dette somme va aggiunto quanto dovuto per la registrazione del decreto ingiuntivo, non ad oggi tassato dall'Agenzia delle Entrate, ma il cui importo dovrebbe aggirarsi intorno a € 400,00. A fronte dell'integrale pagamento delle somme sopra indicate, la Peloritani Spa accetta di abbandonare il giudizio ad oggi pendente davanti al Tribunale di Messina - R.G. 7046/2017, la cui prossima udienza verrà chiamata il 15.01.2019, con compensazione integrale delle spese di giudizio relative alla fase di opposizione che rimarranno ad esclusivo carico di ciascuna delle parti.

LA Peloritani S.p.A., al fine di favorire la definizione della lite, potrebbe valutare positivamente un pagamento dilazionato da parte del Comune di Alì, purchè il saldo venga corrisposto entro il mese di Settembre 2019”;

Considerato, da ultimo, che:

- con nota Prot. n. 221 del 14 gennaio 2019 l'Avv. Galletta Caterina, facendo seguito alla precorsa corrispondenza ed ai contatti intervenuti per le vie brevi con l'Avv. Panebianco Felice, ha formalizzato *“la volontà della Peloritani S.p.A. in liquidazione di accettare, a definizione della pendente controversia e a tacitazione di ogni ulteriore richiesta, la complessiva somma di € 8.000,00 da corrispondersi in un'unica soluzione e immediatamente dopo la definizione dell'accordo, con conseguente abbandono del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c., e con integrale compensazione delle spese relative alla fase di opposizione;*
- con nota Prot. n. 240 del 15 gennaio 2019, l'Avv. Panebianco Felice, n.q. di difensore incaricato della difesa delle ragioni del Comune di Alì, ha espresso *“parere favorevole per la definizione bonaria della controversia, con il pagamento della somma comprensiva pari a € 8.000,00, così come articolato da controparte”;*

Atteso che, per verificare l'approvabilità della suddetta transazione, sono stati effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, sia alla luce delle costanti pronunce della sezione di controllo della Corte dei Conti, sia confrontandosi con il proprio legale di fiducia;

Rilevato che, oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso

all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia (Delibera n. 806 del 27.04.2010), afferma che *“questa prospettiva impone all’Ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare, impone all’Amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell’Ente locale medesimo”*. La Corte prosegue affermando che: *“secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico – sociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante reciproche concessioni (in particolare il primo comma dell’art. 1965 c.c. prevede che “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”)*. Come già ricordato da questa Sezione *“premessa necessaria per addivenire alla transazione è l’esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l’esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l’affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione”*. La Corte conclude affermando che: *“uno degli elementi che l’ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali”*;

Considerato che, alla luce dei suddetti principi:

- a) è stato valutato, con estremo rigore, l’interesse pubblico di cui il Comune è portatore;
- b) è stato tenuto in considerazione, la tipologia di diritto vantato dalla controparte, l’aleatorietà dell’esito del giudizio pendente, tenendo conto delle risultanze degli atti processuali e la conseguente convenienza economica della transazione;

Evidenziato che l’importo accettato in sede transattiva, appare assai limitato all’importo originariamente richiesto e che, comunque, è nettamente inferiore a quello richiesto con il provvedimento monitorio e con la corrispondenza precedente l’accordo bonario;

Tenuto, altresì, conto dei possibili rischi derivanti dalla prosecuzione del giudizio di merito di opposizione al Decreto Ingiuntivo – R.G. n. 7046/2017 - e dei costi che ne possono derivare, nonché, in caso di soccombenza virtuale, delle spese legali e delle altre che ne potrebbero derivare;

Ritenuto che la definizione bonaria della questione, stante i suddetti elementi, è supportata dalla legittimità e dalla opportunità di approvare un accordo transattivo, che appare assolutamente conveniente e giustificato dalla scelta di chiudere in modo certo la vicenda, con il consenso della controparte;

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni:

1. Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto ha affermato la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Umbria, nella deliberazione n. 123/2015/PAR, depositata il 24 settembre 2015: *“Le Sezioni di controllo di questa Corte dei conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l’orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l’elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell’art. 194 del TUEL “è da considerarsi tassativa” e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della “natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio” (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009)”*.

L'orientamento si è recentemente consolidato con la pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato: *“Questa Sezione ritiene di poter affermare - in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito - che l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”*;

2. Ancora più recentemente la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, deliberazione n. 80/PAR/2017, del 25 maggio 2017, ha riconosciuto che:

a. *“Può definirsi consolidato ed accolto pienamente da questa Sezione, l'orientamento, secondo il quale le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa....*

b. *Di conseguenza, nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione...*

c. *gli accordi transattivi presuppongono.... la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.”*

Richiamata la giurisprudenza contabile maggioritaria, quale anche la Deliberazione 13 marzo 2014, n. 38, della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, la quale ribadisce l'interpretazione di cui al punto precedente, riconosce la competenza della Giunta ad approvare lo schema di accordo transattivo e autorizzarne la sottoscrizione, tranne nei casi specifici di competenza del Consiglio Comunale laddove la proposta si riferisca ad accordi che comportano variazioni di bilancio e/o l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere alla conclusione dell'accordo transattivo con riduzione significativa delle spese ed estinzione della causa in questione;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto;

Dato atto che, essendo in esercizio provvisorio, possono essere effettuati impegni in proporzione ai dodicesimi dell'assestato bilancio, ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000, tranne i casi in cui l'esigenza richiede di non poter frazionare la spesa o l'acquisto e, che, pertanto, l'impegno sarà assunto nel rispetto dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs 267/2000, trattandosi di spesa indispensabile e non frazionabile e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

PROPONE

1) Di definire bonariamente, mediante accordo transattivo, la lite tra la Peloritani Spa in liquidazione – P.I. 03063830834 ed il Comune di Ali sorta a seguito di notifica del Decreto Ingiuntivo n. 1560 del 05.09.2017 – non provvisoriamente esecutivo - emesso dal Tribunale Civile di Messina su Ricorso del 12.07.2017 ed opposto dall'Ente con atto di citazione

dell'11.12.2017;

- 2) **Di approvare** lo schema di transazione allegato al presente provvedimento;
- 3) **Di autorizzare** il Sindaco *pro-tempore* alla sottoscrizione della suddetta transazione;
- 4) **Di dare atto che**, con la sottoscrizione della transazione in oggetto:
 - la controparte Peloritani S.p.A. in liquidazione, si obbliga ad accettare la somma onnicomprensiva di € 8.000,00, a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o ulteriore pretesa derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 1560 del 05.09.2017 – non provvisoriamente esecutivo - emesso dal Tribunale Civile di Messina su Ricorso del 12.07.2017, senza null'altro a pretendere, con conseguente abbandono del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c;
 - Il Comune di Alì si impegna a corrispondere, in unica soluzione ed immediatamente dopo la sottoscrizione della presente transazione, alla Peloritani S.p.A. la complessiva somma di € 8.000,00, tramite bonifico su conto corrente intestato alla Peloritani S.p.A., come da attestazione sulla tracciabilità finanziaria agli atti dell'Ente;
 - entrambe le parti accettano l'integrale compensazione delle spese relative alla fase di opposizione del Decreto Ingiuntivo n. 1560/2017;
- 5) **Di dare atto** che la spesa di € 8.000,00 trova copertura al Cap. 124, Cod. 01.02.1.103 del bilancio di previsione 2019 in corso di predisposizione;
- 6) **Di trasmettere** il presente provvedimento alle competenti Aree Amministrativa ed Economico – Finanziaria per i rispettivi conseguenti adempimenti;
- 7) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e nella sezione relativa sezione di Amministrazione Trasparente;
- 8) **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
Ing. Natale Rao

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

L'anno 2019 il giorno _____ del mese di _____ in Alì (Me) nei locali municipali

TRA

il Comune di Alì - C.F. _____ in persona del Sindaco *pro-tempore*, Ing. Natale Rao, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente pubblico medesimo,

DA UNA PARTE

E

la Peloritani S.p.A in liquidazione – P.I. 03063830834 – con sede legale in Santa Teresa di Riva (Me), Via Reggimento Aosta s.n.c. in persona del liquidatore e rappresentante *pro – tempore* Dott. Francesco Romeo,

DALL'ALTRA

- PREMESSO -

- con atto acquisito al Protocollo n. 5795 del 02.11.2017 è stato notificato all'Ente il Decreto Ingiuntivo n. 1560 del 05.09.2017 – non provvisoriamente esecutivo - emesso dal Tribunale Civile di Messina su Ricorso del 12.07.2017, a favore della Peloritani Spa in liquidazione – P.I. 03063830834 – con sede legale in Santa Teresa di Riva (Me), Via Reggimento Aosta s.n.c. in persona del liquidatore e rappresentante *pro – tempore* Dott. Francesco Romeo, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Galletta, per *“la somma di € 7.500,00, oltre interessi al saggio e con le decorrenze indicate in ricorso, nonché le spese del procedimento che si liquidano in € 145,50 per spese vive ed € 650,00 per compensi professionali, oltre spese generali C.P.A. e I.V.A. come per legge”*;
- il predetto provvedimento monitorio è stato emesso per l'ingiunzione di somme dovute dal Comune di Alì nella misura del 75% del capitale sociale sottoscritto con atto notarile stipulato in data 01.11.2009 dal dott. Sebastiano Micali, rep. N. 20424, raccolta n. 8977, per la costituzione della società per azioni “Peloritani SpA” tra numerosi Comuni della Provincia di Messina;
- avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo n. 1560/2017, il Comune di Alì ha proposto atto di opposizione, rilevando nel merito il mancato raggiungimento degli scopi sociali pattuiti, affidando la cura della difesa delle ragioni dell'Ente all'Avv. Panebianco Felice – C.F. PNBFLC82E25F158X - con Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 169 del 11.12.2017;

RILEVATO CHE

- al fine della costituzione della Peloritani SpA, il capitale sociale, stabilito dalle parti in € 198.000,00, è stato suddiviso in centonovantotto azioni nominative ed indivisibili di € 1.000,00 ciascuna da liberarsi mediante conferimenti in danaro;
- il Comune di Alì, al fine della partecipazione alla Peloritani Spa ha sottoscritto il relativo capitale sociale nella misura di € 10.000,00, pari al valore di dieci azioni;
- in sede di stipula dell'atto costitutivo della società per azioni, tutti i soci hanno dichiarato e dato reciprocamente atto dell'avvenuto versamento del 25% del capitale interamente sottoscritto, assumendo l'obbligo del versamento della restante quota del 75%;

il Comune di Ali, n.q. di socio della Peloritani SpA, non ha provveduto versare il 75% della quota di capitale sottoscritto pari alla somma di € 7.500,00, ingiunta con il Decreto Ingiuntivo n. 1560/2017;

DATO ATTO CHE

- con nota prot. n. 4163 del 22.06.2018, l'Avv. Galletta Caterina, in nome e per conto della Sua assistita Peloritani Spa, prima di chiedere la formula di provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 1560/2017, ha manifestato disponibilità a concordare una bonaria definizione della lite pendente con contenimento dei costi per l'Amministrazione del Comune di Ali;
- con nota inviata a mezzo pec del 12.07.2018 ed acquisita al Prot. n. 4721 del 13.07.2018, l'Avv. Felice Panebianco incaricato della difesa dell'Ente, in merito alla richiesta della Peloritani SpA di bonario componimento della lite, ha comunicato all'Ente il proprio parere di nulla osta alla definizione bonaria della pendenza, proponendo la risoluzione mediante pagamento alla Peloritani SpA della complessiva somma di € 7.645,50, di cui € 7.500,00 dovuti per sorte capitale e € 145,50 per le spese vive;
- con nota in calce alla predetta pec del 12.07.2018, il Sindaco ha autorizzato l'Avv. Felice Panebianco ad avviare le trattative di bonario componimento della lite;
- con nota acquisita al Prot. n. 5951 del 14.09.2018, l'Avv. Felice Panebianco ha trasmesso la proposta di definizione della lite pervenuta dall'Avv. Caterina Galletta nell'interesse della Peloritani SpA, nei seguenti termini:
 - *corresponsione alla Peloritani SpA, con modalità da concordarsi, dell'intera sorte capitale di € 7.500,00 come da decreto ingiuntivo, interessi e spese legali, queste ultime nella misura di € 650,00 oltre spese generali, IVA e CPA;*
 - *assunzione a carico della Peloritani Spa delle proprie spese legali inerenti la fase di opposizione;*
 - *abbandono del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.*
- con nota acquisita al Prot. n. 138 del 09.01.2019, su richiesta dell'Avv. Felice Panebianco e in virtù delle trattative in corso, l'Avv. Galletta Caterina ha comunicato il dettaglio delle somme da corrispondere alla Peloritani Spa per la definizione bonaria della lite, nei seguenti termini:

“Sorte Capitale: € 7.500,00; Interessi € 34,85 calcolati dal 03.11.2016 al 15.01.2019; Spese vive liquidate in decreto: € 145,50; Compensi professionali comprensivi di ogni accessorio per legge: € 944,43; Per un complessivo di € 8.479,78.

A dette somme va aggiunto quanto dovuto per la registrazione del decreto ingiuntivo, non ad oggi tassato dall'Agenzia delle Entrate, ma il cui importo dovrebbe aggirarsi intorno a € 400,00. A fronte dell'integrale pagamento delle somme sopra indicate, la Peloritani Spa accetta di abbandonare il giudizio ad oggi pendente davanti al Tribunale di Messina - R.G. 7046/2017, la cui prossima udienza verrà chiamata il 15.01.2019, con compensazione integrale delle spese di giudizio relative alla fase di opposizione che rimarranno ad esclusivo carico di ciascuna delle parti.

LA Peloritani S.p.A., al fine di favorire la definizione della lite, potrebbe valutare positivamente un pagamento dilazionato da parte del Comune di Ali, purchè il saldo venga corrisposto entro il mese di Settembre 2019”;

CONSIDERATO CHE

- con nota Prot. n. 221 del 14 gennaio 2019 l'Avv. Galletta Caterina, facendo seguito alla precorsa corrispondenza ed ai contatti intervenuti per le vie brevi con l'Avv. Panebianco Felice, ha formalizzato **“la volontà della Peloritani S.p.A. in liquidazione di accettare, a definizione della pendente controversia e a tacitazione di ogni ulteriore richiesta, la complessiva somma di € 8.000,00 da corrispondersi in un'unica soluzione e**

immediatamente dopo la definizione dell'accordo, con conseguente abbandono del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c., e con integrale compensazione delle spese relative alla fase di opposizione;

- con nota Prot. n. 240 del 15 gennaio 2019, l'Avv. Panebianco Felice, n.q. di difensore incaricato della difesa delle ragioni del Comune di Alì, ha espresso "*parere favorevole per la definizione bonaria della controversia, con il pagamento della somma comprensiva pari a € 8.000,00, così come articolato da controparte*";

EVIDENZIATO

che l'importo accettato in sede transattiva, appare assai limitato all'importo originariamente richiesto e che, comunque, è nettamente inferiore a quello richiesto con il provvedimento monitorio e con la corrispondenza precedente l'accordo bonario tenuto, altresì, conto dei possibili rischi derivanti dalla prosecuzione del giudizio di merito di opposizione al Decreto Ingiuntivo – R.G. n. 7046/2017 - e dei costi che ne possono derivare, nonché, in caso di soccombenza virtuale, delle spese legali e delle altre che ne potrebbero derivare;

Tutto ciò premesso, con il presente accordo, da valersi ad ogni effetto di legge, le parti sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La Peloritani S.p.A., come sopra rappresentata, a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o ulteriore pretesa derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 1560 del 05.09.2017 – non provvisoriamente esecutivo - emesso dal Tribunale Civile di Messina su Ricorso del 12.07.2017, accetta la complessiva somma di € 8.000,00 senza null'altro a pretendere, con conseguente abbandono del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c.;

ART. 2

Il Comune di Alì si impegna a corrispondere, in unica soluzione ed immediatamente dopo la sottoscrizione della presente transazione, alla Peloritani S.p.A. la complessiva somma di € 8.000,00, tramite bonifico su conto corrente intestato alla Peloritani S.p.A., coma da documentazione sulla tracciabilità finanziaria agli atti dell'Ente;

ART. 3

Entrambe le parti convengono sull'integrale compensazione delle spese relative alla fase di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1560/2017;

ART. 4

Entrambe le parti, convengono che, con la sottoscrizione della transazione, il procuratore della richiedente opera la rinuncia alla solidarietà professionale *ex lege*;

ART. 5

Le parti dichiarano che con l'esecuzione del presente accordo sono risolte le divergenze e sono soddisfatti in ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza derivante dalla medesima vicenda e, pertanto, ad ogni eventuale ulteriore pretesa e/o diritto derivante dalla stessa, nonché ad ogni eventuale connessa azione;

ART. 6

L'inadempimento di una delle parti delle clausole del presente accordo comporterà l'automatica risoluzione dello stesso;

ART. 7

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del soggetto che la richiede;

ART. 8

Per quanto non espressamente menzionato nel presente accordo, si rimanda a norme e regolamenti vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti che, previa lettura, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.

Per il COMUNE DI ALI'

Per la PELORITANI S.p.A.

Ing. Natale Rao

Dott. Francesco Romeo

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Alì (ME) e la Peloritani S.p.A. - Decreto Ingiuntivo n. 1560 del 05.09.2017 emesso dal Tribunale Civile di Messina.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Alì

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Crisafulli**

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE

Alì,

**Il Responsabile Dell'area Finanziaria
Rag. Natale Satta**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Crisafulli
